

Acque reflue convogliate a impatto depurativo: scarico o rifiuto?

[T.A.R. VENETO, Sez. III – 26 gennaio 2005, n. 248](#)

Andrea Quaranta

Al fine di distinguere lo scarico dall'abbandono di rifiuti liquidi, va fatto riferimento al combinato disposto degli artt. 2, lett. bb), del D.Lgs. n. 152, 8 lett. e) del D.Lgs. n. 22/97 all'art. 8, lett. e), e 36, del D.Lgs. n. 1521/99, il quale assoggetta alla disciplina dei rifiuti i reflui liquidi, sul presupposto del loro "trasporto", con esclusione del caso della canalizzazione.

Qualora pertanto i reflui non siano oggetto di trasporto e manchi un'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto tra la fonte di produzione del liquame ed il corpo idrico ricettore, va esclusa l'applicabilità del D.Lgs. n. 22/97, mentre troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/99.

La soluzione di continuità della canalizzazione va intesa in senso materiale e funzionale, restando pertanto irrilevante la circostanza (valutabile sotto il profilo meramente giuridico) che i reflui vengano canalizzati in un impianto di depurazione non consortile, dal quale vengano successivamente scaricati nel corpo ricettore.

Uno scarico non cessa di esser tale perché contiene in sé sostanze costituenti rifiuti riutilizzabili: la tabella, allegata al D.P.R. 962173, infatti, presuppone che negli scarichi possano essere presenti le sostanze più disparate, la diversa composizione chimica dello scarico avrà piuttosto rilievo al fine di distinguere tra scarichi ammessi e vietati.

La continuità funzionale e materiale dello scarico rispetto al corpo ricettore esclude l'applicabilità della normativa sui rifiuti?

Introduzione

Com'è noto, il decreto Ronchi nel disciplinare la gestione dei rifiuti, esclude dal suo ambito di applicazione le acque di scarico, ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido.

Proprio la nozione di scarico - posta dal legislatore alla base della normativa sulle acque - ha creato e continua a creare (nonostante le modifiche susseguitesesi nel corso degli anni) problemi interpretativi di coordinamento con la normativa sui rifiuti - sia con riferimento alle **modalità** con cui questo viene effettuato, sia in relazione alle **sostanze in esso contenute** - che hanno creato sovrapposizioni di precetti difficilmente coordinabili ed interpretabili, in relazione non solo al concetto di immissione occasionale, scarico discontinuo, scarico occasionaleⁱ, ma anche con riferimento al c.d. scarico indiretto.

I rapporti fra la normativa sui rifiuti e quella sugli scarichi prima del decreto Ronchi.

La legge Merli (L. n. 319/1976) aveva adottato una nozione di scarico **onnicomprensiva**ⁱⁱ: il riferimento allo *scarico di qualsiasi tipo* (episodico, occasionale, periodico, discontinuo...) o allo *scarico indiretto* (ad es. tramite autobotte), aveva indotto la giurisprudenza prevalente a ritenere che *“la nozione di scarico comprende, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 319/76, qualsiasi sversamento o deposizione di rifiuti, indipendentemente dal modo con cui avvenga, diretto o indiretto, della sua episodicità, dello stato liquido o solido dei rifiuti, ed indipendentemente dal luogo, ossia in acque superficiali o sotterranee, interne o marine, pubbliche o private, in fognatura, sul suolo o nel sottosuolo”* (Cass., sez. III, 17-05-1995, Magneschi; Cass., sez. III, 03-03-1992, Veronesi; Cass., sez. III, 10-12-1991, Zazzaretto).

Con la successiva entrata in vigore del **D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982**, veniva prevista, all'art. 2, l'applicazione della cit. legge Merli per quanto riguardava

"la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi" ai sensi dello stesso. L'art. 9, comma 3, dello stesso D.P.R., sanciva il divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Nel **D.Lgs. n. 133/1992**ⁱⁱⁱ il legislatore, riprendendo alla lettera la definizione contenuta nella direttiva comunitaria recepita, ha adottato una nozione ampia di scarico, definito *come l'immissione, nelle acque interne superficiali, acque marine territoriali, acque interne del litorale* (nonché, per le sole sostanze indicate nell'elenco 1 dell'allegato A, nelle fognature pubbliche) *delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell' allegato A, ad eccezione:*

- *degli scarichi di fanghi di dragaggio*
- *degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali*
- *dell' immissione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali*

Data l'ampiezza, tale definizione includeva, analogamente a quanto previsto dalla legge Merli, anche gli scarichi indiretti.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in tale contesto normativo, ha enunciato il principio di diritto secondo cui *"il D.P.R. n. 915 del 1982 disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento dei rifiuti (conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio) siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili) attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla legge n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossico e nocivi che sono, sotto ogni profilo, regolati dal D.P.R. n. 915/1982"* (Cass. Pen., sez. Unite, 13 dicembre 1995, n. 19, Pres Guasco; rei. Morgigni - P.M. Aponte - Ric. Forina^{iv}).

Il campo di applicazione del c.d. Decreto Ronchi e del D.Lgs. n. 152/99.

Con l'entrata in vigore del decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/97), le **acque di scarico** sono state **espressamente escluse** dal campo di applicazione della **normativa sui**

rifiuti (art. 8, comma 1, lett. e), con **l'unica eccezione** costituita dai rifiuti allo stato liquido.

Il legislatore, inoltre, ha previsto il principio base in base al quale sono *vietati* tanto *l'abbandono* e il *deposito incontrollato di rifiuti* sul suolo e nel suolo, quanto *l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee* (art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 22/97).

Con la nozione di scarico introdotta dal **D.Lgs. n. 152/99** (art. 2, comma 1, lettera bb) - che contiene una precisa limitazione alle **immissioni dirette**, di **acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili** effettuate tramite condotta e provenienti da **certi tipi di insediamento** (di tipo residenziale o di servizi o nei quali si svolgono attività commerciali o industriali ovvero da reti fognarie) - il legislatore ha abbandonato la nozione onnicomprensiva dettata dalla legge Merli.

Di conseguenza, oggi **non configura più uno scarico in senso tecnico** quello che **non convoglia** acque reflue tramite **condotta** (e, cioè, tramite uno stabile, oggettivo e duraturo sistema di deflusso, anche se non necessariamente attraverso una tubazione^{v)}: di conseguenza dovrebbero essere escluse dalla nozione di scarico tutte quelle immissioni di sostanze che siano liquide o semiliquide, ma non avvengano tramite condotta o che abbiano ad oggetto sostanze che non si trovino allo stato liquido o semiliquido^{vi}.

La "canalizzazione" nella giurisprudenza della Cassazione.

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 (sui rifiuti) e del D.Lgs. 152/99 (sulle acque), stante la parziale coincidenza tra «acque di scarico» e «rifiuti liquidi», il *criterio di discriminazione tra le due discipline, non è la differenza della sostanza, bensì la diversa fase del processo di trattamento della sostanza stessa, per cui è riservata alla disciplina della tutela sulle acque solo la fase dello «scarico», cioè quella dell'immissione diretta nel corpo recettore (nella specie, è stato confermato il*

sequestro preventivo di un impianto di depurazione che riceveva e trattava reflui extrafognari senza essere provvisto dell'autorizzazione imposta dalla normativa sui rifiuti^{vii}).

La nuova definizione di scarico, secondo la Suprema Corte di Cassazione, *costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi, l'ambito di operatività delle normativa in tema di tutela delle acque e dei rifiuti, sicché solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificamente indicati, rientra in tale normativa. Per contro, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato* (Cass. Pen., Sez. III, 29 marzo 2000, n. 5000; Cass. Pen., Sez. III, 29 marzo 2002, n. 1383; Cass. Pen., Sez. III, 26 giugno 2002, Acquafredda; Cass. Pen., Sez. III, 24 febbraio 2003, n. 8758, Conte).

Coerentemente con questa impostazione, la Suprema Corte ha, in seguito, affermato che *l'immissione non autorizzata di acque reflue industriali senza il tramite di una condotta, o di un sistema di convogliabilità, non è punita ai sensi del D.Lgs. n. 152/99, attesa la nozione di scarico contenuta nell'art. 2 comma 2 lett. bb) del citato decreto, dovendosi diversamente configurare l'ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti (liquidi) sanzionata all'art. 51 D.Lgs. n. 22197* (Cass. Pen., Sez. III, 4 febbraio 2003, n. 12005).

La giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999 ha, quindi, salvo alcune sentenze di segno opposto^{viii}, **ribadito la scomparsa dello scarico indiretto**, affermando che *non sembra dubitabile la scomparsa di quello che la giurisprudenza qualificava come scarico indiretto, ovvero la sua trasformazione in rifiuto liquido. Più esattamente, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999, se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento*

tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido^{ix}.

Sottolineare, come fa la Corte di Cassazione, che **l'assenza** di qualsiasi **versamento diretto** nei corpi ricettori (includendovi tutti i casi di avvio dei reflui allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o **comunque non canalizzato**) rende applicabile la disciplina di cui al decreto Ronchi, non ha, tuttavia, risolto tutti i dubbi interpretativi riguardo al significato da attribuire al termine "diretto"

Questa precisazione (comunque non canalizzato) sembra poter essere interpretata nel senso che un sistema che **comunque** canalizza (senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore, è sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/99^x.

Si pensi, ad esempio, all'immissione dei reflui da un impianto industriale in una "rete fognaria" interna allo stabilimento, collegata ad un impianto di depurazione gestito da terzi che, in seguito al trattamento depurativo, scarica in un corpo idrico ricettore.

In casi come questo, dal luogo di produzione del refluo al corpo ricettore finale esiste un unico sistema di convogliamento (continuità materiale della condotta) ma, stando al dato letterale del D.Lgs. n. 152/99 (immissione diretta in un corpo ricettore), non si potrebbe parlare di scarico in senso giuridico, non potendo una canalizzazione privata (nella quale vengono immessi direttamente i reflui) essere qualificata "rete fognaria".

La giurisprudenza ha ritenuto che i reflui, **così** immessi, *costituiscono rifiuti allo stato liquido e non acque reflue*, in quanto non sono convogliati direttamente in un corpo idrico ricettore^{xi}.

Anche in dottrina^{xii} si è sostenuto che la **nozione di scarico** debba essere valutata ed intesa in senso **formale giuridico**, così come delineato dallo stesso D.Lgs. n. 152/99 (con la conseguente applicazione della normativa sui rifiuti in tutti quei casi in cui, nonostante la presenza di una serie di condutture, che collegano i reflui dal luogo

in cui sono prodotti al corpo ricettore, non si possa configurare uno scarico in senso giuridico^{xiii}).

La fattispecie esaminata dal TAR Veneto.

Il caso esaminato dal giudice amministrativo riguarda lo stabilimento di una società (E.V.C. S.p.A., ricorrente) che conduce, all'interno del Petrolchimico di Marghera, un reparto (in cui viene prodotto cloruro di vinile monomero - CVM) le cui acque reflue di processo, dopo aver subito un primo trattamento di purificazione all'interno dello stesso reparto (c.d. *stripping*), vengono immesse nella rete fognaria dello stabilimento per giungere ad un impianto di depurazione (gestito dalla M.A.S.I. S.r.L.), al quale fanno capo anche reflui di altri reparti.

Di qui, completato il trattamento, le acque vengono immesse in una canaletta (nella quale confluiscono ulteriori scarichi) che, a sua volta, sfocia nella laguna di Venezia^{xiv}.

In seguito alla decisione della giunta regionale del Veneto di prorogare i termini di adeguamento alla nuova disciplina nei confronti di determinati soggetti, il Magistrato delle acque ha provvisoriamente autorizzato lo scarico finale de quo (autorizzazione successivamente prorogata), imponendo una serie di prescrizioni.

Fra i motivi di impugnazione compare il diniego di autorizzazione allo scarico, da parte di quest'ultimo, nei confronti di due società,, *'perché non possiedono immissioni dirette, ma solo indirette'* nella laguna.

Le Amministrazioni resistenti hanno sostenuto la tesi secondo la quale le acque di processo in questione rientrerebbero nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti (e non potrebbero essere regolamentate dalla normativa sugli scarichi), innanzitutto perché tali reflui non possono essere qualificati come acque di scarico (ma rifiuti riutilizzabili^{xv}) e, in secondo luogo, perché la normativa di cui al **D.Lgs. n. 152199** può trovare applicazione **soltanto** nel caso di convogliamento dei rifiuti per il trattamento presso un impianto di depurazione facente parte di un **consorzio** per

l'effettuazione in comune della depurazione e dello scarico^{xvi}. L'attività di un soggetto diverso dal produttore dello scarico, al quale viene conferito il liquame per il trattamento, interromperebbe il *rapporto tra acque di processo e corpo*, dando origine ad uno scarico indiretto, disciplinato dalla normativa sui rifiuti.

La soluzione adottata dal TAR.

Il giudice amministrativo richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sopra ricordato (Cass. Pen., III, 29 marzo 2000, n. 5000; Cass. Pen., Sez. III, 29 marzo 2002, n. 1383, citate), ritenendolo pienamente condivisibile ed applicabile alla fattispecie.

In proposito, il giudice amministrativo sottolinea come dalla lettura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 152/99^{xvii} emerge che il trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane **presuppone il trasporto dei reflui liquidi** dalla struttura che li produce all'impianto di depurazione, escludendo, in tal modo, il caso della loro canalizzazione.

Ciò che non è accaduto nel caso di specie, in cui **manca**, in sostanza, *"l'interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto tra la fonte di produzione del liquame ed il corpo ricettore"*, interruzione che determinerebbe la trasformazione del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido, con la conseguente sottoposizione alla disciplina sui rifiuti (Cass. Pen., Sez. III, 17 dicembre 2002, n. 8758).

La portata innovativa della sentenza è rappresentata dal fatto che il giudice amministrativo ha sottolineato che la **continuità dello scarico** deve essere intesa in **senso materiale e funzionale**: di conseguenza, ai fini dell'applicazione della normativa sulle acque, appare irrilevante non solo *la circostanza (valutabile sotto il profilo meramente giuridico) che i reflui vengano canalizzati in un impianto di depurazione non consortile, dal quale vengano successivamente scaricati nel corpo*

ricettore^{xviii}, ma anche il fatto che la canalizzazione interna allo stabilimento (privata) non possa essere equiparata alla rete fognaria (pubblica).

In relazione, infine, alla tesi secondo cui i reflui in questione non possono essere considerati acque di scarico, in quanto contenenti PVC (rifiuto riutilizzabile ai sensi del D.M. n. 161/2002), il TAR del Veneto ha ritenuto che *uno scarico non cessa in sé di essere tale, in relazione alle sostanze che contiene*.

Il problema che si pone, stante la possibile presenza negli scarichi recapitanti in laguna *delle sostanze più disparate^{xix}*, riguarda esclusivamente *la distinzione fra scarichi ammessi e scarichi vietati*.

Alcune riflessioni conclusive.

Nonostante il favorevole accoglimento, da parte di gran parte della dottrina e della giurisprudenza, della nozione di scarico introdotta dal D.Lgs. n. 152/99, grazie alla quale si sono superate alcune difficoltà interpretative circa l'esatta linea di demarcazione fra la normativa sui rifiuti e quella dettata a protezione delle acque, restano ancora irrisolti alcuni problemi interpretativi riguardanti l'esatto confine applicativo fra le due normative.

Da più parti, in dottrina, è stato sollevato il timore di una inadeguatezza dell'attuale definizione di scarico a coprire tutte le potenziali forme di immissione di reflui nell'ambiente, senza che la norma quadro sui rifiuti riesca a colmare adeguatamente le lacune di tutela che sembrerebbero talora emergere^{xx}.

L'interpretazione "tecnico-giuridica" della nozione di scarico data dal giudice amministrativo – che, prescindendo da considerazioni di tipo formale, riguardanti sia l'esistenza o meno di un consorzio che la natura privata di parte del sistema di convogliabilità – lungi dal dare una risposta a tale problematica, lascia irrisolte alcune importanti questioni, la cui soluzione giuridica ha risvolti pratici di notevole importanza.

Nel caso in cui il depuratore de quo, come avviene in molti casi, sia il punto terminale nel quale confluiscono più "scarichi" provenienti da diversi stabilimenti, come è possibile riferire lo scarico "finale", che esce dall'impianto comune di depurazione, a ciascuno dei soggetti, titolari degli insediamenti industriali o di servizi, in ipotesi, singolarmente autorizzati?

Non è forse lo scarico, immesso dall'impianto di depurazione nel corpo ricettore, quello classificabile come scarico "diretto", ai sensi dell'art. 2, lett. Bb) del D.Lgs. n. 152/99, in specie ove l'impianto depurativo sia di proprietà di soggetto diverso da quello titolare dei singoli "scarichi" canalizzati all'impianto de quo?

La P.A. può eseguire controlli "fiscali" non solo nello scarico "finale", ma anche sugli scarichi "canalizzati" all'impianto depurativo? Come e imponendo quali prescrizioni, se non tenendo conto degli effetti di miscelazione e depurazione di ciascuno "scarico" nell'impianto medesimo?

Ma non più lievi difficoltà operative sorgono nel caso si affermi che, anche attraverso la canalizzazione di acque reflue all'impianto depurativo di terzi, si ha, in realtà, un **conferimento di rifiuti liquidi** da parte di ciascun produttore delle acque reflue canalizzate.

Come si applicano, in tal caso, le disposizioni sui formulari di trasporto, sui registri di carico e scarico, sui controlli della P.A. relativamente ai rifiuti liquidi canalizzati?

In definitiva, non sembrerebbe che la soluzione dell'originaria questione **giuridico-formale** (applicabilità del regime del D.Lgs. n. 152/99 o del decreto Ronchi?) risolva tutte le altre questioni applicative dell'uno o dell'altro sistema legislativo....

ⁱ Per un approfondimento sulla nozione di immissione occasionale e delle problematiche relative al difficile coordinamento con i concetti di scarico occasionale e scarico discontinuo, v. A. Quaranta, La nozione di immissione occasionale fra la disciplina a tutela delle acque e la normativa sui rifiuti, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, IPSOA, n. 2/2005. Sulla nozione di immissione occasionale, v. F. Giampietro, Scarico, immissione e rifiuto liquido nel D.Lgs. n. 152/99: disciplina complessa o eterogenea?, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, IPSOA, n. 8/1999; F. Giampietro, La riforma della riforma: il D.Lgs. n. 258/2000 a tutela delle acque dall'inquinamento, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, IPSOA,

n. 11/2000; C. Diani, Immissione diretta: artificialità del sistema di convogliamento dei reflui, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, IPSOA, n. 6/2003; C. Scardaci, Liquami derivanti da processi di depurazione: lo scarico irregolare e l'immissione episodica, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, IPSOA, n. 11/2003.

ⁱⁱ La legge Merli, infatti, aveva ad oggetto *"la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo"* (art. 1, comma 1, lett. a).

ⁱⁱⁱ Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.

^{iv} Per un approfondimento, v. C. Tonelli, *1 rapporti tra legge Merli e d.p.r. n. 91511982 nei più recenti orientamenti della Cassazione*, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, n. 10/1996; P. Giampietro, *Quanta ressa (rissa?) ai confini ... fra le "acque di scarico" e i "rifiuti"*, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, IPSOA, n. 9/1998; B. Albertazzi, *Il decreto sulle acque e la normativa sui rifiuti: ... un difficile coordinamento*, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, IPSOA, n. 9/1999.

^v Tale elemento oggettivo, unicamente alla soppressione della precedente formula testuale ("scarichi di qualsiasi tipo di cui all'art. 1 della legge Merli) sembra, d'altro canto, avvalorare la tesi di quanti sostenevano che non dovesse ricomprendersi nella nozione di scarico qualunque sversamento che non fosse proveniente da uno degli insediamenti produttivi o civili o da pubbliche fognature F. Giampietro, *Scarico, immissione e rifiuto liquido nel D.Lgs. n. 152/1999: disciplina complessa o eterogenea?*, cit.

^{vi} 6 Come, ad esempio, il rilascio di particelle allo stato solido o di vapore oggetto della sentenza della Corte di Giustizia del 29 settembre 1999, nella procedimento C-231/97, A. M. L. van Rooij contro Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel - interveniente: Cebr. Van Aarle BV, Pres. P.J.G. Kapteyn, Rel. C. Hirsch. Per un approfondimento, v. L. Prati, *Lo scarico indiretto nella giurisprudenza CE e il nuovo regime italiano delle acque*, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, n. 3/2000.

^{vii} Cass. Pen. Sez. III, 24 giugno 1999, Pres. Tonini, Rel. Onorato, Ric. Beleari. Per un approfondimento, v. G. Amendola, *Acque di scarico e rifiuti liquidi: i nuovi confini*, in *Foro it.*, 1999, 11, e. 691.

^{viii} In tali sentenze sono state ricondotte alla disciplina del D.Lgs. n. 152/99 forme di versamento dei reflui che difficilmente possono rientrare nella definizione di scarico.

Ad es., nella sentenza del 14 giugno 1999, la Cassazione ha sostenuto il persistere della necessità di autorizzazione per lo sversamento di reflui "a seguito del lavaggio di autobotti in una vasca a tenuta stagna".

Nella sentenza del 28 settembre dello stesso anno la Suprema Corte, riconfermando la necessità di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/1999 anche per lo scarico di reflui in vasche a tenuta stagna, ha poi espressamente dichiarato l'assoggettamento anche degli "scarichi indiretti" al D.Lgs. n. 152/1999.

Infine, la Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, 23 maggio 2000, Banelli), ha altresì affermato che la definizione di scarico dell'art. 2, lettera bb), non prescriverebbe particolari modalità di esecuzione, né prevederebbe la presenza di speciali apparecchiatura, in particolare della condotta, come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, non potendo considerarsi sufficiente in tal senso l'espressione "comunque convogliabili", che avrebbe invece il significato contrario di "assenza di qualsiasi prescrizione limitativa della conduzione delle acque"; è stato così riconosciuto, in modo anche qui opinabile, rientrare nel concetto di scarico anche uno sversamento di reflui inquinanti confluiti liberamente in un pozzetto di scarico di un piazzale.

Per un approfondimento, v. L. Prati, *La Cassazione ritorna sulla nozione di "scarico"*, in *Ambiente, Consulenza e pratica per l'impresa*, n. 1/2004; V. Paone, *Ultime novità legislative nel settore dell'inquinamento idrico*, in *Foro it.*, 2001, 11, c. 164.

^{ix} Per un approfondimento, v. L. Prati, *La Cassazione ritorna sulla nozione di "scarico"*, cit.

^x *Se ciò avviene artificialmente - cioè attraverso una canalizzazione destinata permanentemente al convogliamento dei reflui dal luogo di produzione degli stessi al corpo idrico ricettore - dovrebbe essere, quindi, irrilevante la circostanza che tale canalizzazione sia costituita, in parte, da una condotta non classificabile come "rete fognaria", o che lungo la stessa sia situato un depuratore non consortile, la cui attività - in quanto svolta da un soggetto diverso dal produttore dello scarico - interrompe il rapporto fra acque di processo e corpo ricettore.*

Il caso della condotta non artificiale (ad esempio, un tracciato naturale ricavata nel terreno), riguarda piuttosto l'ipotesi dello scarico occasionale, che convoglia direttamente (in senso materiale) i reflui nel corpo ricettore, senza alcuna interruzione di tipo formale.

^{xi} Cfr., da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20679 del 04 maggio 2004, Sangalli, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto applicabile la normativa sui rifiuti. Nel caso di specie, infatti, parte della tubazione costituente il sistema di convogliamento dei reflui dall'impianto verso il mare, non poteva essere considerata *rete fognaria, in quanto non destinata a raccogliere acque reflue urbane*.

^{xii} M. Santoloci, Lo scarico ed il depuratore nel contesto del decreto n. 152199 sull'inquinamento idrico, in www.dirittoambiente.com.

^{xiii} Assoggettando alla disciplina sui rifiuti tale immissione ("scarico" in senso materiale/ tecnico, ma non "giuridico"), ed **equiparando, di fatto, la relativa disciplina a quella applicabile ai rifiuti trasportati su strada** a mezzo di autobotte, tale restrittiva interpretazione non tiene conto delle enormi differenze (dal punto di vista pratico e concettuale) fra il sistema di canalizzazione dei reflui e quello del trasporto degli stessi.

^{xiv} La vicenda oggetto della sentenza che qui si commenta riguarda la speciale disciplina dettata per gli scarichi nella laguna di Venezia (contenuta principalmente nel D.M. 23 aprile 1998), che vieta lo scarico di determinate sostanze, in quanto considerate particolarmente inquinanti. Tale disciplina si applica tanto ai nuovi scarichi quanto a quelli esistenti, per i quali è previsto un graduale adeguamento, secondo progetti approvati negli ultimi anni dalla Regione Veneto, la cui realizzazione, però, non ha sempre rispettato le scadenze prestabilite.

^{xv} In quanto contengono PVC, che è dal d.m. 12 giugno 2002, n. 161 come classificato come rifiuto riutilizzabile. Questa circostanza non preclude la possibilità di smaltire tali reflui mediante condotta fognaria presso l'impianto di trattamento all'interno del Petrolchimico, ma ciò sarebbe consentito soltanto previo rilascio di specifica autorizzazione da parte degli organi competenti in materia di controllo e gestione dei rifiuti, e nel rispetto delle prescrizioni in materia.

^{xvi} Perché, in questo caso, l'impianto tratterebbe reflui propri e non di terzi, e di conseguenza, come impianto di depurazione al servizio di uno stabilimento industriale, sarebbe assoggettato soltanto all'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e non a quella prevista dal D.Lgs. n. 22/97.

L'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 152/99 stabilisce che "ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio 1o per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto".

^{xvii} Il quale assoggetta la materia del trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane alla disciplina del decreto Ronchi.

^{xviii} Né conduce a conclusioni diverse la disposizione di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 152/99, la quale stabilisce che, ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

Questa prescrizione, infatti, *'non afferma nulla circa la natura dei reflui canalizzati in un impianto non consortile, né impone la costituzione del consorzio'*.

In tema, v. TAR Friuli Venezia Giulia, 12 febbraio 2005, n. 25 con nota di F. Giampietro, *Sullo scarico unico (ex art. 45, comma 2 del D. Lgs N. 15211999): di quale tipo di Consorzio?*, in www.giuristiambientali.it

^{xix} Il TAR richiama, a questo proposito, la tabella allegata al D.P.R. n. 962 del 20/09/1973, riguardante la "Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque".

^{xx} In questi termini, v. L. Prati, *La Cassazione ritorna sulla nozione di "scarico", cit.*

Di "effetti perversi" della nuova definizione parla V. Paone, in Foro It., 2001, II, c. 164. I dubbi, come si è detto nell'introduzione, oltre alla problematica relativa alle c.d. immissioni occasionali, concernono il concetto di scarico indiretto.